

VERBALE N.1/2020
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
DELL'ISTITUTO CULTURALE LADINO DI VIGO DI FASSA
SULLA BOZZA DI DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

In data 16 aprile 2020, il revisore dei conti, nominato dalla Giunta provinciale di Trento con delibera n. 576 del 03/05/2019, ha proceduto al controllo sulla determinazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011.

In data 15 aprile 2020 ha ricevuto la bozza di determinazione del direttore dell'Istituto relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, con i seguenti allegati:

- Esito dell'Esame dei residui attivi e passivi attestata dal responsabile di spesa e di entrata;
- Residui attivi mantenuti;
- Residui passivi mantenuti;
- Elaborati contabili.

Considerato che:

- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che:
<< Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ...Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. ...Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omississ... >>
- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta¹, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto."*;

¹ Per le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento il riaccertamento è un'attività gestionale meramente ricognitiva. Quindi non è il CDA bensì il direttore/Giunta esecutiva (per gli Enti parco) ad adottarlo.

- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)"*.
- La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; conseguentemente le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia sono tenuti ad adottare, con la medesima decorrenza, i principi previsti dal suddetto decreto;

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2019.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabile di spesa e di entrata.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di determinazione.

1 – RESIDUI ATTIVI

Il prospetto dei residui attivi evidenzia le seguenti risultanze:

Totale residui al 31/12/2019 prima del riaccertamento ordinario	289.055,96
Residui eliminati	57,20
Residui reimputati agli es. successivi	0,00
Totale residui al 31/12/2019 da mantenere a bilancio	288.998,76

Il revisore ha proceduto alla verifica a campione dei residui attivi che sono costituiti per oltre il 90% da assegnazioni provinciali e regionali sia di parte corrente che di parte capitale. I rimanenti residui sono costituiti da entrate proprie documentate da idonei documenti fiscali per i quali il revisore invita ad un costante monitoraggio degli incassi.

2 – RESIDUI PASSIVI

Il prospetto dei residui passivi evidenzia le seguenti risultanze:

Totale residui al 31/12/2019 prima del riaccertamento ordinario	202.495,02
Residui eliminati	11.906,21
Residui reimputati agli es. successivi	64.730,95
Totale residui al 31/12/2019 da mantenere a bilancio	125.857,86

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione dei seguenti residui passivi.

Impegni 681, 680, 682, 684, 683 e 685 reimputati dall'esercizio 2019: sono costituiti dalle risorse per il finanziamento dell'indennità di risultato e dal Foreg anno 2019 e dai relativi oneri a carico dell'Ente (contributi previdenziali e irap) per complessivi euro 28.944,65.

Impegno 168 dell'esercizio 2019 relativo ad un incarico per euro 183,00. Tale impegno è stato reimputato all'esercizio 2020 senza la costituzione di un corrispondente F.P.V. ma finanziandolo con le risorse della competenza 2020 in quanto il principio contabile disciplinante il F.P.V. non ne consente l'utilizzo per la reimputazione di impegni di spesa di cui sia già nota la modifica dell'esigibilità.

3 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 – derivante esclusivamente da impegni reimputati con il riaccertamento ordinario di cui trattasi è pari ad euro 64.547,95 di cui euro 25.470,62 di parte corrente, ed euro 39.077,33 di parte capitale, corrispondente alle spese reimputate senza una corrispondente reimputazione di entrate correlate, come risulta dal seguente prospetto.

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e re imputati che non possono costituire FPV	183,00
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	39.260,33
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata	39.077,33
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	25.470,62
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata	25.470,62

4- VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO 2020-2022 A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Esaminata la documentazione predisposta dall'Ente e le attestazioni dei responsabili di spesa e di entrata ed eseguite le verifiche a campione sopra indicate, l'organo di revisione attesta:

- la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente;
- la corretta reimputazione delle spese finanziate con fondo pluriennale vincolato.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, e alla conseguente variazione del bilancio 2020-2022 sulla base degli importi sopra specificati.

Trento, 16 aprile 2020

Il Revisore unico

Mirella Spagnoli

